





Regolamento d'udienza per la Sezione IX civile del Tribunale di Milano

Premesso che

Il nostro codice di rito prevede:

- all'art. 127(Direzione dell'udienza) che: l'udienza è diretta dal giudice singolo o dal presidente del collegio.

Il giudice che la dirige <u>può</u> fare o prescrivere quanto occorre affinché la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo, regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente.

- all'art. 128 (Udienza pubblica), tra l'altro che: [...] Il giudice esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell'ordine e del decoro e può allontanare chi contravviene alle sue prescrizioni.
- all'art. 129 (Doveri di chi interviene o assiste all'udienza) che: [...] E' vietato fare segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare in qualsiasi modo disturbo.
- all'art. 89 (Espressioni sconvenienti ed offensive) che: Negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive.

si ritiene opportuno, per una maggiore efficienza della trattazione orale adottare le seguenti

LINEE GUIDA

- 1. Tutti coloro che partecipano all'udienza, si presentano con puntualità, vestiti in modo appropriato e decoroso, con il telefono mobile o la relativa suoneria spenta.
- 2. I Difensori delle Parti, il Curatore Speciale, se nominato, ed il Magistrato hanno cura di arrivare preparati ed a conoscenza dei fatti di causa, così come dei temi in diritto coinvolti nella controversia, avendo contezza delle posizioni delle rispettive Parti, della documentazione già in atti e degli adempimenti che saranno svolti nella specifica udienza.
- 3. Durante lo svolgimento dell'udienza, il Giudice:

W. 3. 1 See.







a. invita preliminarmente i Difensori, le Parti personalmente, se presenti, ed eventuali altri soggetti presenti in aula, a dichiarare il proprio nome e cognome ed il proprio ruolo nel contesto del procedimento;

b. illustra sinteticamente le finalità e gli adempimenti che saranno oggetto dell'udienza, nonché gli argomenti su cui le Parti saranno invitate ad intervenire;

c. concede la parola alle Parti personalmente se previsto e ai Difensori che si impegnano a disporte utilmente del tempo assegnato dal Giudice in relazione al tempo complessivo disponibile ed alle specificità dell'udienza, seguendo l'ordine processuale: per prima, a parte ricorrente, poi a parte resistente, offrendo la possibilità di replica ad entrambe le Parti, seguendo lo stesso ordine; l'Avvocato ha facoltà di discutere alzandosì in piedi;

d. ricorda che nessuno potrà interrompere o sovrapporsi ai Difensori e alle Parti durante la loro esposizione;

e. segnala che durante l'esposizione dei Difensori e delle Parti non è consentito farc segni di approvazione o di disapprovazione e cagionare in qualsiasi modo disturbo né usare espressioni sconvenienti od offensive;

f. rammenta alle Parti di rappresentare i fatti e le argomentazioni rilevanti ai fini della decisione, in modo chiaro, conciso e comprensibile, intervenendo, ogni volta in cui i toni (offensivi, svalutativi, provocatori, e così via) contribuiscano ad alimentare il conflitto;

Il Presidente di Sezione IX civile del Tribunale di Milano La Consigliera Coordinatrice della Commissione Persona, Famiglia e Minori dell'Ordine degli Avvocati di Milano

Dott.ssa Anna Cattaneo

A TA RABAGE THE WAS THE TO A

Ave Gulia Sapi

n seer, ed al Magnesia i sur In serve del **tenri** la seve

n vers de M**ede**, de erver en en rete Rand, **de**Me dus anne

1. 1. 2. 3. 3.

2